

BAGIONI PRIMO

C.F. BGNPRM38H20199D

V. SPRETI N. 6 - CASEMURATE

47122 FORLI' (FC)



IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA IN AREA IDONEA "CA' BELLETTI" SITO IN VIA ERBOSA SNC IN COMUNE DI FORLI' (FC)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA
EX ALLEGATO B.2.8 L.R. N. 4/2018

Elaborato:

3.1 QUADRO PROGRAMMATICO

Il tecnico incaricato:

Ing. David Negrini

T - 351 803 8331

@ - david.negrini@studionema.com

@ - studionema@legalmail.it

Data:

GIUGNO 2025

Scala:

VARIE

Revisioni:

| REV. | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO | DATA |
|------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 00 | EMISSIONE | R. Mazzolani | R. Mazzolani | D. Negrini | GIUGNO 2025 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Indice generale

| | |
|--|----|
| 1 PREMESSA..... | 3 |
| 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... | 4 |
| 3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO..... | 7 |
| 3.1 Ubicazione..... | 7 |
| 3.2 Programmazione energetica..... | 9 |
| 3.3 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale..... | 12 |
| 3.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale..... | 18 |
| 3.5 Pianificazione Comunale..... | 34 |
| 3.6 Zone SIC-ZPS..... | 39 |
| 3.7 Beni Culturali e paesaggistici..... | 39 |
| 3.8 PGR..... | 41 |
| 3.9 Congruità con il D.Lgs 199/2021..... | 43 |
| 3.10 Congruità con la DAL 125/2023..... | 43 |
| 3.11 Conclusioni..... | 44 |


1 PREMESSA

L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in questo caso dall'energia solare con la conversione fotovoltaica, da installare sul terreno agricolo in questione.

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema fotovoltaico a tracker di potenza nominale pari a 19.200 kW e potenza dei pannelli pari a 19.756,80 kWp..

L'area oggetto di intervento risulta Area Idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8 c-ter) punto 3 del Dlgs 199/2021.

Il proponente Bagioni Primo ha la disponibilità dei terreni agricoli ubicati in Comune di Forlì e identificati nella tabella e nell'immagine che seguono:



| FG | p | S [mq] |
|-------------------------------|-----|----------------|
| 127 | 41 | 12.445 |
| 127 | 43 | 1.740 |
| 127 | 198 | 5.807 |
| 127 | 216 | 2.880 |
| 127 | 148 | 839 |
| 128 | 150 | 26.228 |
| 160 | 2 | 36.356 |
| 160 | 3 | 13.724 |
| 160 | 7 | 12.473 |
| 160 | 70 | 65.475 |
| 160 | 75 | 6.529 |
| 161 | 32 | 3.687 |
| 161 | 80 | 100 |
| 161 | 96 | 41.617 |
| 161 | 97 | 9.250 |
| 161 | 109 | 11.283 |
| 161 | 113 | 11.024 |
| 161 | 137 | 14.004 |
| 161 | 172 | 28.277 |
| 161 | 165 | 1.668 |
| SUPERFICIE TOTALE [mq] | | 305.406 |

Il presente studio ha la finalità di verificare l'assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Il progetto in esame, ubicato in area idonea, rientra tra quelli elencati nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/06:

d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme che hanno rivoluzionato l’iter autorizzativo per gli impianti fotovoltaici ed agrovoltai sono state emanate negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024:

- D.lgs. n. 199/2021 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*
- D.l. n. 17/2022 recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*.
- L. 2 Febbraio 2024 n. 11 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*;
- L. 12 luglio 2024 n. 101 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 15 maggio 2024 n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché le imprese di interesse strategico nazionale”*;
- D.lgs. 25 novembre 2024 n. 190 recante *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*.

La normativa nazionale di riferimento è di seguito sinteticamente riepilogata:

- D.lgs 387/03 e smi recante *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità .”*
- D.lgs 152/06 e smi recante *“Norme in materia ambientale”*
- D.lgs. 28/11 e smi recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ”*
- D.M. 05/07/2012 e smi recante *“Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”*
- FER 1 – Decreto 4 luglio 2019 recante *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati da processi di depurazione”*
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 77/2021
- D.L. 17/2022 – recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*

- Conversione in legge del DM n. 17 del 01/03/2022 – "Decreto Bollette"
- D.L. n.13/2023 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune."*;
- D.lgs n. 190/2024 recante *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022 n. 118."*

La normativa regionale di riferimento è di seguito sinteticamente riepilogata:

- L.R. n.10/93 recante *"Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative"*
- L.R. n. 26/2004 recante *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*
- DAL n. 28/2010 e smi recante *"Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica"*
- DGR n.1514/2011 recante *"Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico di cui alla DGR n. 1045/2010: approvazione linee guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite"*
- L.R. n. 4/2018 recante *"Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*
- DGR n. 1500/2021 recante *"Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici"*
- DAL n.125/2023 recante *"Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio"*
- L.R. n. 8/2023 recante *"Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale."*

Dalla lettura delle norme sopra richiamate emerge il seguente quadro di riferimento normativo:

- nelle aree idonee gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW non sono sottoposti a valutazione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
- nelle aree idonee gli impianti fotovoltaici fino a 25 MW sono sottoposti a valutazione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

- nelle aree idonee gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW possono essere autorizzati con PAS ai sensi dell'art. 8 Dlgs 190/2024.

Fino alla emanazione delle norme regionali valgono le definizioni di aree idonee individuate dal Dlgs n.199/2021 e s.m.i., e con particolare riferimento ai disposti dell'art. 20, comma 8, le aree agricole sono considerate idonee quando

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8)

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (8)

Considerato che l'impianto di progetto è un impianto di tipo fotovoltaico a terra e che l'intero impianto risulta ricompreso entro la distanza di 300 m dalla autostrada A14, l'area oggetto di intervento è da ritenersi Area Idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, punto Cter, punto 3.

Sulla base della ricostruzione normativa sopra riportata si ritiene che l'impianto di progetto, di potenza pari a 19,7560 MW, ricadente in area idonea tipo Cter, possa essere autorizzato con Autorizzazione Unica, previa sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità a VIA.

L'impianto è costituito da tre sezioni, ognuna dotata di una cabina di trasformazione 800 V 30 kV. Le tre cabine saranno unite ad anello e sottostanti alla cabina di media tensione, da cui partirà l'elettrodotto interrato a 30 kV fino al punto di consegna, ubicato presso la Stazione Elettrica AT "Capocolle".

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel presente paragrafo si esamina il quadro programmatico dell'intervento correlato all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e alle opere necessarie per la connessione dell'impianto.

3.1 Ubicazione

L'impianto fotovoltaico in progetto verrà realizzato su terreno agricolo di superficie pari a complessivi 309.207,00 mq, ubicato in Comune di Forlì, identificato al catasto terreni come segue:

- foglio 127, particelle 41, 43, 198 e 216;
- foglio 128, particelle 148 e 150;
- foglio 160, particelle 2, 3, 7, 41, 70 e 103;
- foglio 161, particelle 32, 80, 96, 97, 109, 113, 137 172 e 165




Figura 1: Identificazione area impianto su base catastale


Nell'immagine che segue si riporta il percorso dell'elettrodotto su immagine satellitare. Nel seguito non viene analizzata la pianificazione con riferimento al nuovo elettrodotto MT in quanto questo si sviluppa per la quasi totalità su strada pubblica e solamente nel tratto immediatamente precedente allo stallo utente sarà posato su terreno agricolo. L'elettrodotto sarà totalmente interrato.



Figura 2: Elettrodotto su foto satellitare

Lo stallo utente, necessario per la trasformazione MT/AT sarà realizzato in comune di Bertinoro
Foglio 18, part. 68

Si riporta l'ubicazione su base CTR:



Pagina 9 di 44

g. promuovere l'elettrificazione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei trasporti, come strumento per migliorare anche la qualità dell'aria e dell'ambiente;

h. accompagnare l'evoluzione del sistema energetico con attività di ricerca e innovazione che, in coerenza con gli orientamenti europei e con le necessità della decarbonizzazione profonda, sviluppino soluzioni idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economicità di forniture basate in modo crescente su energia rinnovabile in tutti i settori d'uso e favoriscano il riorientamento del sistema produttivo verso processi e prodotti a basso impatto di emissioni di carbonio che trovino opportunità anche nella domanda indotta da altre misure di sostegno;

i. adottare, anche tenendo conto delle conclusioni del processo di Valutazione Ambientale Strategica e del connesso monitoraggio ambientale, misure e accorgimenti che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

j. continuare il processo di integrazione del sistema energetico nazionale in quello dell'Unione

Il Piano poi, esplicita una serie di obiettivi e misure principali con le quali perseguire il raggiungimento degli importanti risultati che lo stesso si prefigge. In particolare, per quanto riguarda le fonti rinnovabili (FER) il piano fissa l'obiettivo della quota pari al 30% nei Consumi Finali Lordi di energia.

3.2.2 Il Piano Energetico Regionale

Il Piano energetico regionale - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 dell'1 marzo 2017 - fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione. In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell'economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

Al fine di avere un orizzonte comune con l'Unione Europea e rendere coerenti e confrontabili gli scenari e gli obiettivi regionali con quelli europei, il PER assume il 2030 quale anno di riferimento. Lo scenario obiettivo del PER richiede l'attuazione congiunta di misure e di politiche sia nazionali sia regionali e sarà fortemente condizionato da determinati fattori esogeni, oltre che dalle decisioni dell'U.E. in materia di clima ed energia.

La priorità d'intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l'intervento regionale può essere maggiormente efficace, quindi in particolare nei settori non ETS: mobilità, industria diffusa (PMI), residenziale, terziario e agricoltura.


In particolare, i principali ambiti di intervento saranno i seguenti:

- risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori;

- produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti;
- aspetti trasversali.

Nell’ultimo ventennio, il settore elettrico in Emilia-Romagna ha registrato significativi cambiamenti. Dopo la riconversione a gas naturale dei principali impianti termoelettrici regionali, negli ultimi anni è cresciuto enormemente il numero degli impianti distribuiti di generazione elettrica. In termini di numero di impianti, la stragrande maggioranza è riconducibile infatti a impianti fotovoltaici, che nel 2014 hanno superato i 60 mila punti di produzione. La crescita della potenza installata negli impianti di generazione ha pertanto anch’essa seguito questo andamento, con un’esplosione della potenza fotovoltaica e un incremento sostenuto di tutte le fonti rinnovabili, ad eccezione dell’eolico.

Potenza installata in impianti a fonti rinnovabili in Emilia-Romagna



*Figura 4: Potenza installata in impianti a fonti rinnovabili
in Emilia-Romagna (PER-Allegato 2)*

In riferimento alla Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili un obiettivo generale del PER riguarda la produzione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, quale chiave per la transizione energetica verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Visto che gli obiettivi nazionali (*burden sharing*) ed europei di copertura dei consumi con fonti rinnovabili risultano traguardabili già nello scenario energetico tendenziale, si ritiene necessario incrementare il livello di attenzione su tali fonti per sviluppare non solo quelle disponibili sul territorio regionale, ma quelle più efficaci sotto il profilo degli impatti sull’ambiente e dei costi. Nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Regione può contribuire a raggiungere l’obiettivo di sviluppo di tali fonti attraverso una serie di misure per sostenere la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione elettrica, in particolare in regime di autoproduzione o in assetto cogenerativo e comunque nel rispetto delle misure di salvaguardia ambientale, sostenere - in coerenza con le linee strategiche in materia di promozione di ricerca e innovazione - lo sviluppo delle tecnologie innovative alimentate da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, la regolamentazione per la localizzazione degli impianti a fonti

rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

Il PER si realizza attraverso Piani triennali di attuazione PTA. Concluso il PTA 2017-2019, si è avviato il percorso partecipato verso il Piano triennale di attuazione 2022-2024.

All'interno del 3° rapporto di monitoraggio datato gennaio 2021 si legge:

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili per la produzione elettrica, i risultati raggiunti al 31 dicembre 2018 sono riportati nella figura seguente. Di seguito, in sintesi, i principali elementi emersi. • In termini assoluti lo sforzo maggiore dovrà essere realizzato per lo sviluppo del fotovoltaico, per il quale se gli obiettivi dello scenario tendenziale del PER sono alla portata (2.533 MW, in linea con gli attuali tassi di penetrazione del fotovoltaico in Emilia-Romagna), più lontani appaiono quelli dello scenario obiettivo (4.333 MW).




Figura 5: Confronto tra i risultati raggiunti al 2018 e il target al 2030

E ancora:

Nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Regione può contribuire a raggiungere l'obiettivo di sviluppo di tali fonti attraverso una serie di misure per sostenere la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione elettrica, in particolare in regime di autoproduzione o in assetto cogenerativo e comunque nel rispetto delle misure di salvaguardia ambientale, sostenere - in coerenza con le linee strategiche in materia di promozione di ricerca e innovazione - lo sviluppo delle tecnologie innovative alimentate da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, aggiornare la regolamentazione per la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e favorire il superamento dei conflitti ambientali che si creano a livello locale in corrispondenza di impianti di produzione da fonti rinnovabili, in particolare per gli impianti alimentati da bioenergie.

L'impianto proposto dunque non solo è pienamente in linea con gli obiettivi regionali, ma potrebbe contribuire al raggiungimento degli stessi.

3.3 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR è parte tematica del Piano Territoriale Regionale

ed individua le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche e insediative che, per la loro persistenza e inerzia al cambiamento, si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale.

3.3.1 Carta delle tutele del PTPR 1993

Le indicazioni sull’area in esame sono tratte dal webGIS disponibile al link: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/PTPR93/index.html>.

L’area ha le seguenti zonizzazioni:

- Art. 6 – Unità di Paesaggio n. 7 – “Pianura Romagnola”;
- Art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

In figura 6 si riportano le immagini tratte dal webGIS.




Figura 6: PTPR area impianto




Figura 7: PTZR - Area stallo utente

Il Comune di Forlì e il comune di Bertinoro, nella porzione di territorio relativa all'area oggetto di intervento, appartiene all'Unità di Paesaggio n° 7 – “Pianura Romagnola”.

Si riporta la scheda descrittiva dell'Unità di Paesaggio in questione:

| | | | | |
|---|---|--|---------------|--|
| Comuni interessati | Integralmente: | Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola, Forlimpopoli, Fusignano, Gambettola, Massalombarda, Luogo, Mordano. Russi, Solarolo, S.Agata sul S. | | |
| | Parzialmente: | Alfonsine, Bertinoro, Castel S.Pietro, Castelbolognese, Cervia, Cesena, Dozza, Faenza, Forlì, Gatteo, Imola, Longiano, Ravenna, S.Arcangelo | | |
| Province interessate | Ferrara, Bologna, Forlì | | | |
| Inquadramento territoriale | Superficie territoriale (KmQ) | 1.618,29 | | |
| | Abitanti residenti (tot.) | 495.202 | | |
| | Densità (ab/kmq) | 306,00 | | |
| | Distribuzione della popolazione | Centri | 414.460 (84%) | |
| | | Nuclei | - | |
| | | Sparsa | 80.742 (16%) | |
| | Temperatura media/annua (C°) | 12,9 | | |
| Precipitazione media/annua (mm) | 773 | | | |
| Uso del suolo (ha) | Sup. agricola | 156.534 (96,73%) | | |
| | Sup. boscata | 218 (0,14%) | | |
| | Sup. urbanizzata | 5.038 (3,11%) | | |
| | Aree marginali | - | | |
| | Altri | 35 (0,02%) | | |
| Altimetria s.l.m. (per superfici in ha) | < 0 | - | | |
| | 0 ÷ 40 | 141.762 (87,6%) | | |
| | 40 ÷ 600 | 20.063 (12,4%) | | |
| | 600 ÷ 1200 | - | | |
| | > 1200 | - | | |
| Capacità d'uso (per superfici in ha) | Suoli con poche limitazioni | 120.553 | | |
| | Suoli con talune limitazioni | 24.021 | | |
| | Suoli con intense limitazioni | 3.436 | | |
| | Suoli con limitazioni molto forti | 50 | | |
| | Suoli con limitazioni ineliminabili | - | | |
| | Suoli inadatti alla coltivazione | - | | |
| | Suoli con limitazioni molto intense | - | | |
| | Suoli inadatti a qualsiasi tipo di produzione | 13.617 | | |

Figura 8: Scheda unità di paesaggio n. 7 - "Pianura Romagnola" (1)

| | | |
|---|--|--|
| Clivometria (per superfici in ha) | Superfici occupate da fosse | 6.450 |
| | Superfici con pendenze > 35% | 9 |
| Geologia | Classe litologica prevalente | Suoli argillosi |
| | Superficie in ha | 95.675 |
| Stato di fatto della strumentazione urbanistica | Comuni privi di strumento o con P.d.F. | - |
| | Comuni con P.R.G. approvato ante L.R. 47/78 | 10 (37%) |
| | Comuni con P.R.G. approvato post L.R. 47/78 e ante D.M. 21/9/84 | 7 (26%) |
| | Comuni con P.R.G. approvato post D.M. 21/9/84 | 10 (37%) |
| Vincoli esistenti | <ul style="list-style-type: none"> • Vincolo militare • Vincolo idrogeologico • Vincolo sismico • Vincolo paesistico • Abitati soggetti a consolid. e trasferimento • Riserve naturali • Zone soggette alla L.615/1966 • Zone umide • Oasi di protezione della fauna • Zone soggette a controllo degli emungimenti | |
| Componenti del paesaggio ed elementi caratterizzanti | Elementi fisici | <ul style="list-style-type: none"> • Formazione alluvionale con microrilievo costituito da grondaie fluviali spente e vive • Terrazzi fluviali e marini dell'alta pianura |
| | Elementi biologici | <ul style="list-style-type: none"> • Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti • Terreni ben drenati occupati da una tipica agricoltura promiscua (paesaggio della piantata) oggi in via di trasformazione con netta prevalenza di colture frutticole ed erbacee specializzate |
| | Elementi antropici | <ul style="list-style-type: none"> • Centri di origine romana e impianto murato medioevale • Casa rurale cesenate-riminese con portico o faentino-imolese con fienile • Sistema insediativo della Via Emilia ad alta densità ed infrastrutturazione • Centri medio-piccoli dell'alta pianura centuriata ed alta densità della popolazione sparsa • Insediamenti di dosso e bassa densità della popolazione sparsa nella fascia a confine con le bonifiche |
| Invarianti del paesaggio | <ul style="list-style-type: none"> • Manufatti agricoli tradizionali • Sistema insediativo della Via Emilia, centuriazione ed insediamento storico | |
| Beni culturali | Beni culturali di interesse | - |

Figura 9: Scheda unità di paesaggio n. 7 - "Pianura Romagnola" (2)

| | | |
|--------------------------|--|---|
| di particolare interesse | biologico - geologico | Centri storici di: Forlì, Faenza, Imola, Cesena, Forlìmpopoli, Castelbolognese, Luogo, Bagnacavallo, Russi, Massalombarda, Villa Romana di Russi, Ville di Ghibullo e Montericco di Imola |
| | Beni culturali di interesse socio – testimoniale | |
| Programmazione | Programma e progetti esistenti | <ul style="list-style-type: none"> • R.E.R.: Progetto del Parco Delta del PO • R.E.R.: Piano di controllo degli emungimenti |

Figura 10: Scheda unità di paesaggio n. 7 - "Pianura Romagnola" (3)

Per quanto riguarda la zonizzazione a “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” si riporta l’art. 28 delle NTA del PTR.

Art. 28 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, od in tale perimetro intercluse, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sono vietati:
 - a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
 - b. il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
 - c. la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 - d. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
 - e. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.
2. Gli strumenti di pianificazione subregionali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o da acquiferi carsici ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelarne l'integrità e gli aspetti ambientali e vegetazionali.

Come si evince dall’articolo soprariportato, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto, in quanto non vi è previsione di realizzare le opere vietate dalla norma.

Inoltre, il PTR rimanda alla pianificazione provinciale e comunale per ulteriori disposizioni in materia.

3.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n.53971/127 del 14/07/2005. Le controdeduzioni alle riserve regionali ed alle osservazioni pervenute sono state deliberate con atto del Consiglio n.33083/65 del 20/04/2006.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14/09/2006 e successivamente aggiornato con varianti puntuali.

L’analisi riportata nel presente paragrafo è stata condotta mediante l’ausilio dell’applicativo webGIS messo a disposizione dalla Provincia, ritrovabile al link:


https://webgis.provincia.fc.it/mokaApp/apps/PTCP_progetto/index.html?null

Vengono riportati gli stralci dei seguenti elaborati grafici costituenti il PTCP di Forlì-Cesena, ritenuti di interesse per le opere da realizzarsi:

- Tavola 1 – Unità di Paesaggio;
- Tavola 2 – Zonizzazione Paesistica;
- Tavola 3 – Carta forestale e dell’uso dei suoli;
- Tavola 4 – Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale;
- Tavola 5 – Schema di assetto territoriale;
- Tavola 5B – Carta dei vincoli.

3.4.1 Tavola 1 del PTCP – “Unità di Paesaggio”

Nella Tavola 1 del PTCP vengono individuate le Unità di Paesaggio in cui è suddiviso il territorio provinciale.



L'area di impianto è inserita nell'unità di paesaggio 6 – “Paesaggio della pianura agricola insediativa”.

L'area in cui sarà realizzato lo stallo utente e su cui insiste la CP “Capocolle” di E-Distribuzione viene inserita dal vigente PTCP all'interno dell'unità di paesaggio 6a – “Paesaggio della pianura agricola pianificata”. La descrizione di entrambe le UdP è di seguito riportata:

UDP 6 - PAESAGGIO DELLA PIANURA AGRICOLA INSEDIATIVA

UDP 6a - PAESAGGIO DELLA PIANURA AGRICOLA PIANIFICATA

CARATTERI GEOMORFOLOGICI

L'unità di pianura è costituita da depositi alluvionali (ghiaie, sabbie, limi e argille) pleistocenici e olocenici. Gli aspetti geologici di maggior interesse relativamente a questa unità risiedono nella distribuzione e nelle caratteristiche di questi terreni nel sottosuolo.

Sono infatti legati a questi caratteri aspetti quali l'utilizzo e la tutela delle risorse idriche sotterranee da un lato e il fenomeno della subsidenza dall'altro. Nella porzione a ridosso della fascia collinare (UDP5) si sviluppa infatti la estesa

area di ricarica degli acquiferi di pianura in sovrapposizione, per ampie porzioni, con le fasce alluvionali dei corpi idrici superficiali mentre, proseguendo verso NE, gli acquiferi sotterranei si approfondiscono man mano andando a costituire il serbatoio di quelle risorse idriche ancor oggi ampiamente sfruttate.

Ed è proprio in gran parte legato a tale sfruttamento che appare legato il fenomeno della subsidenza che si manifesta appunto, con vario grado di intensità, al di sotto della pianura e a cui sono a loro volta correlabili in larga misura i fenomeni di ristagno delle acque e di esondazione che caratterizzano periodicamente ampie porzioni di questa unità.

- CARATTERI AMBIENTALI

Dal punto di vista ambientale l'unità presenta diverse problematiche, gran parte delle quali riconducibili essenzialmente alla forte concentrazione insediativa in essa presente e alle forme di utilizzo e trasformazione del territorio connesse.

L'intenso utilizzo delle risorse idriche sotterranee rappresenta il problema che maggiormente caratterizza quest'unità. Ad esso infatti, oltre all'aspetto dell'inquinamento delle falde, appare in gran parte legato il fenomeno della subsidenza, particolarmente intenso in corrispondenza delle maggiori concentrazioni degli emungimenti.

Il fenomeno interessa larghe porzioni dell'unità, con intensità massime di abbassamento annuo che vanno da due centimetri tra gli abitati di Forlì e Forlìmpoli, a tre centimetri nella fascia immediatamente a ridosso della linea costiera (UDP7).

Al fenomeno della subsidenza va poi affiancato un altro importante aspetto ambientale che con esso concorre a costituire la grande criticità dell'unità dal punto di vista idraulico. Questo aspetto è quello legato alla perdita di naturalità delle aste fluviali principali e alle conseguenti difficoltà di scolo del reticolo secondario.

Tutte le aste fluviali nel loro tratto di pianura risultano infatti essere fortemente arginate e rigidamente incluse entro alvei "artificiali" per lo più rettilinei mancando pressoché per intero gli elementi di naturalità che, oltretutto, costituiscono preziosi ambiti ecologici ed elementi di autodepurazione dei corsi d'acqua, svolgono importanti funzioni idrauliche. A tale situazione fa in parte eccezione il fiume Savio a valle di Cesena, che conserva ancora un andamento meandriforme tipico, pur se però anch'esso delimitato entro argini artificiali per ampi tratti del suo corso.

E' ai due aspetti sopra descritti che si legano i fenomeni di esondazione e ristagno che colpiscono ripetutamente notevoli porzioni dell'unità ed è pertanto ad essi che, affrontati a scala adeguata, si dovranno rivolgere in primo luogo le politiche di settore.

- CARATTERI INSEDIATIVI:

L'ambito territoriale è definito dai seguenti limiti: nella zona sud dalle celle idrauliche di collina, in quella di N-E dalla fascia insediativa costiera, mentre negli altri riferimenti cardinali nei confini amministrativi con le Province di Ravenna e Rimini.

La strutturazione dell'intera unità è caratterizzata da un insieme di elementi pianificati di antico o recente impianto, sia nelle strutture insediative aggregate, che in quelle sparse. Il diverso livello di conservatività conseguito dalle matrici originarie, attraverso il riuso delle stesse nel corso delle fasi successive dell'antropizzazione, costituiscono elemento di diversificazione e tipicità per la strutturazione dell'unità stessa.

L'organismo territoriale dell'unità risulta diversificato in tre sistemiche strutturazioni che sintetizzano il livello di consolidamento e di trasformazione delle matrici di impianto costituite dalle diverse organizzazioni centuriali.

Paesaggio della pianura agricola pianificata.

Tale sistema è strutturato in gran parte dagli elementi della matrice di impianto della quale permangono sia i limiti

perimetrali, costituiti dalle strade e dai connettori del sistema scolante, e sia quelli interni, individuati dalla viabilità secondaria (quintane), e dall'insieme delle strutture rappresentate dalla griglia formata dai fossi di scolo e dalla scansione, determinata dagli stessi, che ne definisce i campi. Inoltre i sistemi risultano pressoché confermati, nell'impianto intenzionale, anche per le parti che manifestano evidenti processi di modificazione determinati sia da aspetti naturali e sia da aspetti culturali - agronomici.

[...]

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

E' naturalmente l'unità nel cui territorio si sviluppano maggiormente le reti infrastrutturali dei servizi, siano esse di sotto o sopra suolo, lineare o puntuale, e della viabilità. Geograficamente è definita da quella fascia continua di territorio provinciale delimitata a sud dalla via Emilia (quest'ultima tuttavia ricompresa al suo interno), ad est dal confine con la provincia di Rimini, ad ovest e nord da quello con la provincia di Ravenna.

Relativamente alle unità di paesaggio limitrofe, si rileva che a sud confina alternativamente con le UDP5 e 8, mentre a nord si unisce all'UDP7- "Paesaggio della Costa". Il suo territorio è composto da gran parte dei territori comunali delle città di Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Gambettola, S. Mauro Pascoli, Savignano s. R., Gatteo (che presentano altresì i centri di capoluogo al suo interno), oltre che da una parte significativa di quelli dei comuni di Bertinoro e Cesenatico (centri urbanizzati del capoluogo esterni all'unità). L'elevata infrastrutturazione del suo territorio discende da alcuni semplici, evidenti fattori:

- presenza delle due principali città di Forlì e Cesena, costituenti capoluogo di provincia (insieme contano circa il 55% della popolazione provinciale totale) e della città di Forlimpopoli;*
- presenza dell'agglomerato dei quattro comuni formanti la cosiddetta "Città del Rubicone" (Savignano sul Rubicone, Gatteo, Gambettola, San Mauro Pascoli);*
- presenza di un forte sistema insediativo sparso interessante più o meno diffusamente il territorio di tutti questi comuni;*
- presenza del grande asse infrastrutturale di pianura (corridoio "Emilia"), costituito originariamente dalla via Emilia, successivamente dalla linea ferroviaria e da ultimo dall'autostrada, lungo il quale si sono sviluppate tutte le principali città sopra ricordate.*

Queste grandi realtà urbanizzate, sviluppatesi sull'importante infrastruttura viaria e da questa poste in diretto collegamento fra loro e con realtà immediatamente extraprovinciali, hanno da sempre espresso le polarità più significative del sistema socioeconomico provinciale. Tali polarità hanno dunque addensato il sistema infrastrutturale, ovvero le loro principali componenti, fungendo da un lato, prioritariamente, come "punti origine" dei sistemi stessi con diffusione poi verso il sistema insediativo della collina ovvero quello sparso di pianura, e dall'altro come "punti terminali" ossia di recapito di sistemi a rete fisica originati a monte, quali tipicamente quelli relativi ai sistemi acquedottistico e fognario-depurativo.

Il sistema energetico della rete elettrica si struttura fortemente, e presenta in questa unità otto cabine di trasformazione primaria AT-MT - delle dodici complessivamente presenti nell'ambito provinciale -, nonché tutte le sette linee di altissima tensione (AAT - 380 kV e 220 kV) interessanti la provincia e che attraversano tutti i territori dei comuni componenti l'unità, ad esclusione di quello di Forlimpopoli; a Forlì si localizza poi un importante nodo del sistema elettrico nazionale rappresentato dalla centrale di trasformazione "AAT-AT di via Oraziana".

Il sistema energetico gas presenta linee a valenza nazionale, con i relativi punti di consegna al sistema provinciale in prossimità dei centri principali, anche in "fornitura dedicata" a importanti polarità produttive.

I sistemi a rete fisica di acquedotto e fognatura si sviluppano diffusamente su tutta la matrice insediativa; sembra tuttavia rilevare una relativamente bassa densità di presenza per la zona centrale dell'unità 6, compresa fra i comuni di Forlì e Cesena.

3.4.2 Tavola 2 del PTCP- "Zonizzazione paesistica"

Nella Tavola 2 del PTCP vengono riportate le zonizzazioni relative alle tutele naturali, paesaggistiche e storico-architettoniche presenti sul territorio.




Figura 11: Stralcio della Tavola 2 del PTCP – "Zonizzazione Paesistica", tratto da webGIS provinciale

L'area di impianto risulta ricadere all'interno delle seguenti perimetrazioni:

- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28b).

L'area dello stallo utente e della CP "Capocolle" ha le seguenti zonizzazioni:

- Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione - Zone di tutela della struttura centuriata (Art. 21b-a);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28b).

Si riportano di seguito i relativi articoli delle NTA del PTCP:

Art. 21B - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione e alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi:

le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

2. Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano individuano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicando con apposita grafia l'appartenenza alle seguenti categorie:

a) "zone di tutela della struttura centuriata";

b) "zone di tutela degli elementi della centuriazione" sono qui considerate le strade, le strade poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione.

[...]

5. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti parziali di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a:

a) assumere le perimetrazioni e le localizzazioni di cui al precedente secondo comma, ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'art. 13 della L.R. 6/95;

b) accertare le caratteristiche degli elementi sottoposti a tutela;

c) articolare opportune discipline normative con riferimento alle disposizioni del presente articolo.

6. Le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma, non ricomprese fra quelle di cui al terzo comma, hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

a) nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a) è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al primo comma; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve risultare coerente con l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione;

b) nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a), qualora i PRG non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente in conformità ai disposti dell'articolo 36 e all'articolo 40 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;

c) nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a), gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente e circostante;

d) nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2 possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al terzo comma, ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulti garantire il rispetto delle disposizioni dettate alle precedenti lettere a), b) e c), nonché di quelle di cui al successivo comma 11, a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora gli stessi riguardino tali zone. In ogni caso tali eventuali nuove previsioni

dovranno assicurare:

- assetti insediativi coerenti con l'orientamento centuriale, definito dalla trama dei sistemi scolanti e viabilistici principali;
- la coerenza dell'orientamento della nuova edificazione con le esigenze di drenaggio del sistema scolante minore;
- il mantenimento e/o la ricostituzione di siepi, filari e/o quinte alberate lungo le strade ed i canali di scolo.

7. Nelle "zone di tutela degli elementi della centuriazione" sono comunque consentiti:

[...]

d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

8. Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, le opere di cui alle lettere c) e d) del precedente settimo comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. [...]

9. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

[...]

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate, nel presente articolo o siano accompagnati da valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta dalle normative comunitarie, nazionali o regionali.

10. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al nono comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

11. Per quanto concerne le zone di cui al comma secondo del presente articolo gli strumenti di pianificazione subregionale orientano le loro previsioni tenendo conto delle seguenti disposizioni. Gli interventi che alterino le caratteristiche essenziali delle zone di tutela degli elementi della centuriazione, non possono:

a) sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali;

b) eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione; su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare le esigenze di attraversamento.

Rispetto a quanto dettato dall'articolo sopra citato, occorre sottolineare che gli interventi in progetto non porteranno a modifiche al sistema degli elementi della centuriazione. Infatti non verranno modificati i tracciati di strade, strade poderali o canali consortili dell'area, i quali sono stati tenuti in

considerazione nella progettazione delle opere unitamente alle relative fasce di rispetto.

Per quanto concerne l'elettrodotto di connessione, la cui posa avverrà in parte su strada pubblica, si specifica che durante la realizzazione del tracciato non verrà morfologicamente modificata la sede stradale, la quale verrà ripristinata a lavori ultimati.

La progettazione dello stallo utente ha tenuto conto della struttura centuriata e viene realizzata con i lati paralleli alla via Prugnona e alla via Crocetta.

Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

[...]

2. *Al fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo tale ambito è articolato in due distinte zone delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano nel modo seguente: [...]*

Zona B (area caratterizzata da ricchezza di falde idriche): area appartenente ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzata da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibile in superficie per le pendenze ancora sensibili rispetto a quelle della piana alluvionale che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori. [...]

3. *Nelle zone ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 236/88 e del D.lgs. 152/99 e s.m.i., è sottoposta a precise prescrizioni qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici.*

[...]

6. *In entrambe le zone A e B di cui al precedente secondo comma sono inoltre vietati:*

a) *le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 30 del D.lgs. n. 152/99.*

b) *Gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della subirrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003;*

c) *il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;*

d) *la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;*

e) *la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all'art. 4, primo comma lett. a), del D.lgs. n. 36/03 e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;*

f) *la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee*

ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.

7. Nelle zone A e B ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma valgono le seguenti direttive:

- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;*
- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;*
- i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.*

[...]

10. Gli strumenti di pianificazione comunali potranno elaborare ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora risultino da studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, che vadano a dettagliare nel passaggio di scala quanto previsto dal presente Piano.

Rispetto a quanto riportato dalle direttive provinciali non si rilevano criticità per il progetto in oggetto; di fatto non è prevista la realizzazione di alcuna opera che possa causare turbamento al regime delle acque sotterranee. Il progetto non prevede la modifica morfologica dell'area di impianto, la quale manterrà inalterate le proprie caratteristiche di permeabilità, anche al fine di permettere ancora l'utilizzo del terreno a scopo agricolo; queste tipologie di impianto hanno infatti l'obiettivo di utilizzare al meglio la risorsa suolo, in sinergia con le funzioni primarie delle aree agricole e portando il minimo impatto sulla matrice ambientale. Non sono previste movimentazioni di terreno, in quanto le strutture fotovoltaiche verranno installate per semplice infissione.

Fatte queste considerazioni, non risultano motivi ostativi alla realizzazione delle opere in progetto.

3.4.3 Tavola 3 del PTCP – "Carta forestale e dell'uso dei suoli"

Nella Tavola 3 del PTCP vengono riportate le classificazioni del territorio rurale connesse all'uso del suolo e alla tutela del sistema boschivo.




Figura 12: Stralcio della Tavola 3 del PTCP – "Carta forestale e dell'uso dei suoli", tratto da webGIS provinciale

Come si evince dalla cartografia riportata, l'area risulta destinata ad uso agricolo.

Si riporta di seguito l'art. 11 delle NTA del PTCP, relativo al sistema delle aree agricole.

Art. 11 - Sistema delle aree agricole

1. Le disposizioni del presente articolo riguardano la tutela paesistica delle aree aventi destinazione agricola, anche se ricomprese in altri ambiti di tutela disciplinati dalle presenti norme. Per tali ambiti valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi. [...]
2. Le indicazioni delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola dettate dagli atti di pianificazione agricola devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione subregionali che comportino utilizzazioni diverse da

quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

[...]

Rispetto a quanto riportato, si sottolinea che il progetto in oggetto non porterà modifiche agli attuali usi agricoli del terreno. Inoltre, il progetto dell'impianto fotovoltaico si sviluppa in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 punto c-ter) poiché ubicato in un interno di 300 m dall'autostrada A14.

La tavola in esame inoltre riporta la presenza di filari alberati sia nell'area di impianto sia nella zona dello stallo utente. Sebbene sul territorio non risulti la presenza di filari alberati, si evidenzia che il progetto dello stallo utente non interessa il filare alberato cartografato nelle vicinanze. Per quanto riguarda il filare alberato presente nell'area di impianto si regolarizzerà la demolizione dello stesso mediante monetizzazione.

3.4.4 *Tavola 4 del PTCP – “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale”*

Nella Tavola 4 del PTCP vengono riportate le zonizzazioni realizzate sulla base della vulnerabilità idrogeologica del territorio.




Figura 13: Stralcio della Tavola 4 del PTCP – “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale”, tratto da webGIS provinciale

Come si evince visivamente, l’area di intervento ricade all’interno di una più vasta zona “caratterizzata da ricchezza di falde acquifere”, coerentemente con quanto già riportato nella Tavola 2 del presente piano; si rimanda pertanto alla lettura del paragrafo 3.4.2 per ulteriori informazioni a riguardo.

Non si rilevano ulteriori vincoli in ambito geomorfologico, ostativi alla realizzazione di quanto in progetto.

3.4.5 Tavola 5 del PTCP – “Schema di assetto territoriale”

Nella Tavola 5 del PTCP viene rappresentato l’assetto territoriale dell’area, classificato in base ai sottoambiti produttivi.




Figura 14: Stralcio tavola 5

Entrambe le aree di progetto ricadono in "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" di cui all'art. 74:

Art. 74 - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola

1. Sono definiti ambiti ad alta vocazione produttiva agricola quelle parti del territorio provinciale che, per caratteristiche fisiche, morfologiche, pedologiche, infrastrutturali e socio-economiche determinano un'elevata idoneità, capacità e vocazione all'utilizzo agricolo ed intensivo dei suoli, nonché alla trasformazione agro-industriale dei prodotti. Essi coincidono con le parti di pianura del territorio provinciale fino a ricomprendere i primi rilievi collinari ed i primi tratti dei fondovalle principali.
2. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 5, il presente Piano persegue i seguenti obiettivi:
 - a) preservare l'utilizzo agricolo dei suoli, consentendo sviluppi insediativi dei sistemi urbani previa verifica della capacità d'uso dei suoli e delle colture potenzialmente interessate;
 - b) aumentare il livello di competitività, efficienza, infrastrutturazione delle aziende agricole attraverso interventi di riordino insediativo, mantenimento di strutture produttive efficienti, innovazione tecnologica, rafforzamento dell'integrazione dell'azienda agricola nella filiera agro-alimentare, uso sostenibile delle risorse, riduzione e/o

trasferimento di attività non strettamente connesse con la destinazione agricola dei suoli;

- c) migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale attraverso la riduzione degli impatti dell'attività agricola, zootecnica ed agroindustriale, interventi di rinaturazione con particolare riferimento alle “aree preferenziali” definite dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale, riprese ed integrate al capitolo 4.5.1 della Relazione di Progetto del presente Piano.*

3. Nell'ambito ad elevata vocazione produttiva agricola la pianificazione territoriale e urbanistica si uniforma ai seguenti indirizzi:

- favorire la conservazione della destinazione agricola dei suoli, l'accorpamento e la ricomposizione fondiaria, il mantenimento dell'unità aziendale e l'ottimizzazione del suo dimensionamento;*
- favorire l'ammodernamento ed il miglioramento delle strutture produttive agricole attraverso la definizione di interventi appropriati e dimensionati rispetto agli ordinamenti tecnici produttivi delle aziende con riferimento alle principali tipologie aziendali;*
- incentivare l'uso di risorsa idrica sostenibile, in particolare quella idrica del CER con conseguente riduzione dell'uso di acque di falda, promuovendo, al contempo, l'adozione di metodi di irrigazione a basso consumo;*
- negli impianti produttivi aziendali ed agroindustriali favorire tecnologie a minor dispendio energetico, incentivare altresì l'adozione di forme di gestione ambientale adeguate alle tipologie e alle dimensioni delle produzioni;*
- favorire, nei territori collinari facenti parte dell'ambito ad alta vocazione produttiva agricola, la massima integrazione tra produzioni agricole di pregio e sviluppo di attività di trasformazione, commercializzazione dei prodotti, valorizzazione ricettiva dei territori e delle strutture aziendali;*
- favorire il concorso dell'aziende agricole alla ricostituzione della rete ecologica e alla rinaturazione dei territori di pianura secondo gli orientamenti definiti dal presente piano. A tale scopo la pianificazione comunale può definire, anche sulla base di specifici progetti di miglioramento ambientale paesaggistico ed ecologico del proprio territorio, le prestazioni da incentivare e/o richiedere contestualmente alla realizzazione degli interventi, anche sotto forma di parametri ecologici;*
- incentivare il trasferimento di attività non connesse e/o incompatibili con l'uso agricolo dei suoli ad altre zone appropriate del territorio appositamente individuate dal P.S.C.*

Si ribadisce che l'impianto fotovoltaico risulta ubicato in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter) punto 3) del D.Lgs 199/2021 e quindi risulta compatibile con la destinazione agricola dell'area.

Entrambe le aree inoltre sono zonizzate quali “Ambiti per insediamenti APEA” di cui all'art. 64 di non interesse ai fini della realizzazione del presente progetto.




Figura 16: Stralcio della Tavola 5B del PTCP per l'area dello stallo utente

3.5 Pianificazione Comunale

L'impianto fotovoltaico in progetto è ubicato in comune di Forlì mentre lo stallo utente e la CP "Capocolle" sono ubicati nel comune di Bertinoro. La trattazione relativa alla pianificazione urbanistica comunale è pertanto suddivisa tra impianto fotovoltaico e stallo utente.

3.5.1 Comune di Forlì

3.5.1.1 RUE – Tav. P22-P30 e P31

Si riporta di seguito stralcio della tavola P22, P30 e P31 del RUE del Comune di Forlì, che identifica l'area come agricola, E6.3 disciplinato dall'art.99.




Figura 17: Stralcio di RUE

Art. 99 - Sottozona E6.3 (ambiti della pianura)

1. Nella sottozona E6.3 la potenzialità edificatoria è pari a:
 - **Interventi abitativi** - art. 88 - UF pari a 25mq/ha per l'abitazione dell'imprenditore agricolo fino ad un massimo di 250 mq di SC per nuclei familiari fino a tre componenti, aumentabile di 50 mq di SC per ogni ulteriore componente del nucleo familiare (su base di apposita attestazione all'atto della presentazione della pratica edilizia) e in nessun caso superiore a 350 mq di SC, concentrati in un unico edificio di cui si potrà disporre alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 106, c omma 4 delle presenti norme.
 - **Servizi Agricoli** - art. 89 comma 2 e comma 3 - Strutture per il ricovero, allevamenti di animali d'affezione, attività di custodia di animali, attività di addestramento (maneggio, ecc.) - art. 89 comma 8 - UF pari a 90 mq/ha (fino a 3 ha di superficie di intervento) e 70 mq/ha (per la quota della superficie al di sopra di 3 ha) incrementabile del 20% in caso di intervento mediante P.R.A.;
 - **Serre fisse** - art. 89 comma 4 - UF pari a 0,2 mq/mq incrementabile del 20% in caso di intervento mediante P.R.A.;
 - **Attività industriali esistenti connesse all'attività aziendale svolta dall'imprenditore agricolo** - art. 89 comma 5 - UF per interventi di ampliamento pari a 0,25 mq/mq per un ampliamento complessivo non superiore a 1.000 mq ;
 - **Attività per la lavorazione dei prodotti agricoli o zootecnici** art. 89 comma 7 - pari a 0,02 mq/mq incrementabile fino a massimo 0,04 mq/mq in caso di intervento mediante P.R.A.

2. *Per gli interventi relativi alla realizzazione di attrezzature al diretto servizio delle aziende o delle attività agricole è sempre richiesta la presentazione di una relazione tecnica che illustri le scelte dell'intervento in rapporto agli elementi relativo al paesaggio, alla permanenza dei segni topografici della centuriazione ed agli altri elementi di pregio paesaggistico e storico-culturale del territorio interessato dagli interventi.*
3. *L'area individuata con apposita simbologia (9) nella tavola P38 è subordinata alle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei servizi in data 14/06/2012, relativa al procedimento di bonifica ambientale; in particolare qualsiasi trasformazione d'uso dei suoli, comprese eventuali future edificazioni dovrà essere subordinata a verifica dell'accettabilità di rischio, mediante implementazione dell'analisi di rischio esaminata dalla predetta conferenza dei Servizi.*
4. *Nell'area individuata con apposita simbologia 30 nella tavola P22 e censita al catasto al foglio 158 mappale 200 si prescrive l'obbligo di preservare lo specchio d'acqua irriguo esistente come riserva idrica per eventuali esigenze di protezione civile.*
5. *L'area perimetrata nella tavola P39 con il simbolo 38 comprensiva del capannone esistente è priva di potenzialità edificatoria aggiuntiva; su una porzione di detto capannone è ammesso il cambio d'uso da attività agricole ad attività ricadenti nella destinazione funzionale "C6a - Attività manifatturiere artigianali", nel rispetto del progetto e delle condizioni attuative (parametri, destinazioni d'uso, modalità di intervento, prescrizioni, nulla osta, pareri e atti d'assenso) di cui alla variante urbanistica ex art. 8 DPR 160/2010 e nel rispetto degli esiti della relativa Conferenza di servizi, conclusasi con verbale in data 06/10/2022 (in atti con PG 115859/2022), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28/11/2022. La stipula della convenzione e il conseguente rilascio del titolo unico relativo al suddetto intervento di cambio d'uso sono subordinati alla preventiva estensione del contratto di locazione in essere tra la proprietà e l'esercente l'attività di impresa (per includervi anche la porzione oggetto di cambio d'uso); detto atto dovrà essere stipulato ad intervenuta efficacia della variante urbanistica, ovvero dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione E-R del relativo avviso di avvenuta approvazione. Inoltre non sono ammesse varianti urbanistiche che introducano destinazioni funzionali diverse da quella assentita, ferma restando la possibilità di ripristino della destinazione funzionale agricola originaria.*

Si ribadisce che la destinazione agricola dell'area è compatibile con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. C-ter) punto 3 del D.Lgs 199/2021.

All'interno del perimetro di impianto sono presenti aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/04 a causa della presenza dello Scolo Turricchia e quindi sarà necessario ottenere autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'impianto.

Si evidenzia inoltre la presenza di un edificio identificato con dicitura A6.2 disciplinato dall'art. 29.53 delle NTA di RUE. L'edificio in questione è classificato come "Complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio - Ambiti di significativo valore ambientale - Edifici conservati integralmente". La realizzazione dell'impianto non interferisce con l'edificio in parola.

3.5.1.2 RUE – Tav. VA18

La tavola in esame riporta i vincoli di natura antropica eventualmente presenti sull'area.

Dall'esame della tavola emerge la presenza di due gasdotti non interferenti con l'impianto

fotovoltaico perché posizionato al di fuori della fascia di rispetto considerata pari a 13 m.

Si evidenzia inoltre la presenza dell'autostrada A14 e della sua fascia di rispetto. Sarà necessario acquisire parere di Autostrade per l'Italia e Anas poiché i moduli fotovoltaici sono parzialmente ubicati nella fascia di rispetto: si è però lasciata una fascia di libera di 30 m e le cabine a servizio dell'impianto sono posizionate a 60 m dall'autostrada.

La totalità dell'area è classificata come Zona A ai fini della potenzialità archeologica del territorio. Detta zona è disciplinata dall'art. 36 delle NTA di PSC. In tali zone il PSC stabilisce:

(...) l'obbligo di segnalazione alla Soprintendenza Archeologica e per conoscenza al Comune di opere che interessino il sottosuolo per profondità superiore ai 50 cm., almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, con obbligo di parere da parte della Soprintendenza Archeologica che potrà imporre l'obbligo di realizzare indagini geognostiche, scavi archeologici e propri controllo in corso d'opera.

Nel corso dell'iter di autorizzazione unica pertanto sarà coinvolta la Soprintendenza Archeologica.

Si riporta unicamente stralcio della tavola VA22 perché le altre tavole riportanti l'area di interesse non aggiungono alcuna informazione.




Figura 18: Stralcio tavola VA22

3.5.1.3 RUE – Tav. VA – aeroporto

L’area in esame ricade interamente in area di vincolo S4. Si precisa però che secondo le linee guida ENAC “Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali” ed. 1 del 26/04/2022 non risulta necessario procedere alla richiesta di istruttoria e parere/nulla osta di ENAC perché collocato oltre i 6 km dall’ARP dell’aeroporto.

3.5.2 Comune di Bertinoro

Il RUE del Comune di Bertinoro inserisce l’area di pertinenza dello stallo utente in “A19a - Ambiti ad alta vocazione produttiva specializzata di pianura”. Non si segnalano vincoli o restrizioni per la realizzazione dell’intervento in progetto.




Figura 19: RUE comune Bertinoro - stralcio webgis

3.6 Zone SIC-ZPS

L’area oggetto di analisi risulta esterna a siti della Rete Natura 2000. In particolare l’area protetta più vicina all’impianto risulta l’area ZSC – IT4080006 “Meandri del Fiume Ronco”. Detta area dista più di 6 km sia dal sito dell’impianto fotovoltaico in esame, sia dall’area in cui si realizza lo stallo utente: si

ritiene pertanto che l’incidenza del progetto sulle aree protette sia nulla.




Figura 20: Individuazione sito area natura 2000 più vicino all'impianto

3.7 Beni Culturali e paesaggistici

Da una ricognizione svolta con il portale del Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna emerge che all’interno del lotto di progetto non sono presenti beni culturali vincolati. All’interno dell’area di progetto è presente un’area vincolata paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs 42/04. Detta area risulta interessata dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico. Pertanto, sarà necessario ottenere autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’impianto in esame.

Sull’area dove si realizza lo stallo utente non sono presenti vincoli paesaggistici.




Figura 21: Stralcio webgis patrimonio culturale area impianto




Figura 22: Stralcio webgis patrimonio culturale area stallo utente

3.8 PGRA

Dall’analisi della tavola del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni l’area di progetto ricade in area agricola soggetta ad alluvioni poco frequenti causate dal reticolo idrografico secondario. Si allega stralcio per l’area di interesse tratto dal webgis del PGRA.




Figura 23: Stralcio PGRA – area impianto

Il pavimento interno delle cabine di campo sarà pertanto realizzato a quota + 50 cm rispetto al punto più basso del campo.




Figura 24: Stralcio PGRA - stallo utente

3.8.1 Aree allagate eventi 2023

L'area di impianto è stata interessata dagli eventi del 2023, così come evidenziato nell'immagine che segue.




Figura 25: Perimetrazione aree allagate maggio 2023 area impianto

L'area, in Comune di Bertinoro, sulla quale verrà realizzato lo stallo utente non è stata interessata dagli eventi del maggio 2023.




Figura 26: Perimetrazione aree allagate maggio 2023 area stallo

3.9 Congruità con il D.Lgs 199/2021

L’area di progetto risulta idonea ai sensi dell’art. 20 comma 8 c-ter) punto 3 del D.Lgs 199/2021. Si riporta di seguito il riferimento normativo:

Art. 20 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

[...]

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

[...]

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

[...]

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

L’area di progetto dell’impianto fotovoltaico non risulta ricompresa nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L’area di impianto è tutta ricompresa all’interno della fascia di 300 m dalla rete autostradale.

3.10 Congruità con la DAL 125/2023

La DAL 125/2023, che ha modificato ed aggiornato la precedente DAL 28/2010, integra quanto previsto dal D.Lgs 199/2021 circa l’individuazione delle aree idonee. Se ne riporta un estratto.

fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.3, si specifica che nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.

La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010.

Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le

produzioni biologiche ai sensi del reg. (UE)848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4 del 2011), le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ai sensi del reg. (UE)1151/2012, del reg. (UE)1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione. Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l’individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate.

Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l’area agricola interessata diviene

idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;

Sui terreni oggetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico non sono presenti coltivazioni certificate e pertanto è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con occupazione della superficie pari al 100% dell'area in disponibilità.

3.11 Conclusioni

Nei paragrafi precedenti si è analizzata la congruità degli interventi di progetto nei confronti del sistema della pianificazione territoriale.

Si è inoltre analizzata la congruità del progetto alla normativa regionale e nazionale trovando piena compatibilità con il disposto normativo.

Gli interventi di progetto sono pienamente compatibili con gli strumenti di pianificazione analizzati: essendo l'area agricola classificabile come Area Idonea ex art. 20 c. 8 c-ter) punto 3 D.Lgs 199/2021, l'impianto fotovoltaico è realizzabile, con possibilità di coprire fino al 100 % della area agricola in disponibilità della società richiedente l'autorizzazione.

L'impianto è composto da 16.656 moduli da 600 W_p, ognuno di dimensioni del pannello fotovoltaico pari a 2,384 m x 1,303 m. La superficie complessiva dei pannelli in proiezione a terra è pari a 43.026,64 m².